



## Polizia Locale

**OGGETTO:** Ordinanza divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche/superalcoliche in contenitori di vetro, in occasione della processione dei Cinque Misteri prevista per Venerdì Santo (29 Marzo 2024)

*IL SINDACO*

Premesso:

- che dalle ore 03.15 alle ore 13.30 circa, di Venerdì 29/03/2024 si svolgerà come di consueto la processione dei Cinque Misteri che si snoderà per le principali vie della città;
- che tale evento è motivo di richiamo di molti cittadini e devoti provenienti anche dalle città limitrofe, comportando così, nell'area interessata dal percorso e dintorni, un importante afflusso di persone;
- che è di preminente interesse, porre in essere ogni azione finalizzata ad aumentare la soglia di legalità, rispetto delle regole e prevenzione di qualsivoglia incidente durante tale evento;

**Dato atto**, che è stata predisposta apposita ordinanza per l'interdizione del traffico auto veicolare nella zona.

**Considerato** che il consumo di bevande alcoliche e/o superalcoliche in contenitori di vetro può determinare episodi di uso improprio degli stessi, nonché la loro dispersione nelle aree interessate all'evento e in quelle immediatamente adiacenti, con serio pericolo per l'incolumità delle persone;

**Ritenuto**, pertanto di dover disporre, al fine di tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo salvaguardare l'ordine pubblico;

**Tenuto conto** dell'opportunità di inibire, la vendita per asporto e il consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro;

**Considerato**, altresì, di dover prevedere l'irrogazione di una sanzione, a carico dei titolari di pubblici esercizi e/o esercizi commerciali della zona interessata dal percorso processionale, consentendo quindi agli stessi di vendere le bevande **utilizzando esclusivamente appositi contenitori in plastica (bicchieri) escludendo contenitori in vetro o alluminio;**

**Considerato** inoltre, la presenza di diversi punti vendita H24 lungo il percorso

**Visti** gli artt. 50 comma 7 e 54 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, e il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 che



definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui potrebbero verificarsi comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedirne la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

Visto l'art. 16 della legge 689/1981 e s.m.i.

### ORDINA

Per quanto riportato in narrativa:

1. E' espressamente **vietato**, ai titolari di pubblici esercizi e/o degli esercizi commerciali o distributori H24 della zona interessata dal passaggio della processione, **la vendita e/o somministrazione per asporto, nonché la detenzione, di bevande in contenitori di vetro o lattina in occasione dell'evento, dalle ore 03.00 alle ore 13.30 del giorno 29/03/2024, e comunque fino al termine dell'evento religioso.**
2. ai titolari dei distributori H24 dislocati lungo il percorso, ivi compresi quelli ubicati nelle immediate vicinanze della Chiesa di Santo Stefano è vietata la vendita di bevande in vetro o lattina

L'area e/o il percorso interessato dalla presente Ordinanza è il seguente: via P.zza, via Amente, p.zza Municipio, c.so Dante, via S. Domenico, via S. Benedetto, via Ten. Ragno, via Annunziata, p.zza Paradiso, via e p.zza Immacolata, via D. Manin, via Roma, p.zza e c.so Margherita di Savoia, p.zza V. Emanuele, via S. Pansini, via D. Picca, via Sigismondo, largo e via Sant'Angelo, via V. Emanuele, p.zza Garibaldi e c.so Dante.

A carico dei trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per le violazioni alla presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dall' art. 7/bis del Decreto Legislativo 267/2000:

### DA ATTO

Che la presente ordinanza è preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 54 del D. lgs. 267/2000.

### DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line sul portale web del Comune.

Trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Questura di Bari, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Tenenza Guardia di Finanza, al Comando Capitaneria di Porto, per quanto di rispettiva competenza.



A norma dell'art. 3, comma 4<sup>^</sup>, della L. 7/8/1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Dirigente Comandante della Polizia Locale Dott. Cosimo Aloia.

Molfetta, lì 25 marzo 2024



Il Sindaco, Tommaso Minervini